CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

Art. 3

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale
Estremi	Legge 16 luglio 1914, n. 679
Capo	I — Insegnanti e capi d'Istituto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-3-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it